

Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" - 6° aggiornamento - Modifiche alla disciplina sulle cartolarizzazioni.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 288/2015 è modificato il Capitolo 8 del Titolo IV della Circolare, riguardante le disposizioni in materia di “Operazioni di cartolarizzazione”.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale ⁽¹⁾, gli interventi sono stati sottoposti a consultazione pubblica. Con riferimento all'estensione della disciplina prudenziale in materia di cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017 ⁽²⁾, è stata condotta un'analisi di impatto della regolamentazione. Sugli altri profili del presente aggiornamento non è stata condotta un'analisi di impatto, in quanto gli interventi attuano conformemente il contenuto delle norme europee e di quelle nazionali di recepimento e, nei casi in cui vengono specificati aspetti operativi e applicativi del quadro primario, questi sono stati definiti in modo da contenere eventuali costi aggiuntivi in capo agli operatori.

2. Contenuto

Le modifiche apportate al Capitolo 8 del Titolo IV danno attuazione alla nuova disciplina europea in materia di cartolarizzazioni introdotta dal Regolamento (UE) n. 2402/2017 (“SECR”) ⁽³⁾, recepita in Italia per il tramite delle disposizioni contenute negli articoli 4-*septies*.2 e 190-*bis*.2 del TUF ⁽⁴⁾, che introducono un regime di vigilanza e sanzionatorio sulle operazioni di cartolarizzazione. In particolare, l'art. 4-*septies*.2 ha designato la Banca d'Italia quale autorità competente a vigilare sul rispetto degli obblighi introdotti dal SECR ⁽⁵⁾ in tutte le operazioni in cui un intermediario finanziario agisca come cedente o prestatore originario.

Le modifiche danno attuazione all'art. 4-*septies*.2 TUF al fine di: (i) includere nelle disposizioni secondarie il contenuto della comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia ([“Modalità di implementazione dell'articolo 4-*septies*.2 del d.lgs. 58/1998 \(TUF\) del 21 dicembre 2022”](#)) ⁽⁶⁾; (ii) specificare le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza della Banca d'Italia nelle operazioni in cui intervengono dei soggetti non vigilati tra i destinatari degli obblighi del SECR (c.d. operazioni miste).

Inoltre, vengono aggiornate le Sezioni I (*Procedimenti amministrativi*), II (*Disciplina applicabile*) e III (*Disposizioni specifiche*) per allineare le disposizioni secondarie al nuovo

⁽¹⁾ [Provvedimento del 9 luglio 2019](#) - Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

⁽²⁾ Il Regolamento (UE) n. 2017/2401, come modificato dal Regolamento (UE) 2021/558, modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.

⁽³⁾ Il SECR, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/557, stabilisce un quadro generale per le cartolarizzazioni e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

⁽⁴⁾ Introdotto dal d.lgs. n. 131/2022.

⁽⁵⁾ Si tratta degli obblighi di *due diligence* (art. 5), *risk retention* (art. 6), *disclosure* (art. 7), del divieto di ricartolarizzazione (art. 8) e dei criteri di concessione dei crediti (art. 9).

⁽⁶⁾ Con l'occasione i contenuti della Comunicazione sono stati integrati per tenere conto anche della prassi applicativa.

quadro normativo stabilito dal SECR e per estendere agli intermediari finanziari la disciplina del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni prevista dal Regolamento (UE) n. 2401/2017.

3. Procedimenti amministrativi

Con le modifiche sono introdotti i seguenti procedimenti amministrativi (cfr. Titolo IV, Capitolo 8, Sezione I):

- divieto di riconoscere a fini prudenziali il significativo trasferimento del rischio (artt. 244, par. 2, e 245, par. 2 CRR; termine: 60 giorni);
- divieto di utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 248, par 1, lettera b) CRR (termine: 60 giorni);
- divieto di utilizzare, ai fini del calcolo dell'esposizione, il SEC-ERBA al posto del SEC-SA per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione provviste di rating o le posizioni per le quali può essere utilizzato un *rating* desunto (art. 254, par. 3, CRR; termine: entro il 15 dicembre di ciascun anno a condizione che a richiesta dell'intermediario sia avvenuta entro il 15 novembre dello stesso anno);
- autorizzazione all'utilizzo di metodi alternativi per le posizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del metodo della valutazione interna per intermediari autorizzati ad utilizzare tale metodo (art. 265, par. 4, CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione a includere le posizioni verso la cartolarizzazione come esposizioni sottostanti in una cartolarizzazione (art. 8, par. 2, SECR; termine: 60 giorni).

Vengono inoltre abrogati i seguenti procedimenti amministrativi:

- autorizzazione all'utilizzo di un fattore di conversione in deroga nell'ambito delle cartolarizzazioni rotative (art 256, par. 7 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo della formula di vigilanza per intermediari finanziari diversi dal cedente (art. 259, par. 1, lett. b) CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del metodo *look-through* per le posizioni prive di *rating* in programmi ABCP nell'ambito del metodo della Valutazione Interna (art. 259, par. 1, lett. e) e par. 3 CRR; termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo di specifici parametri nell'ambito della formula di vigilanza applicata a cartolarizzazioni di esposizioni al dettaglio (art. 262, par. 2 CRR; termine: 90 giorni);
- autorizzazione ad applicare un trattamento derogatorio al calcolo del valore ponderato delle esposizioni cartolarizzate nella forma di linee di liquidità (art. 263, par. 2 CRR; termine: 120 giorni).

Gli elenchi dei procedimenti amministrativi di vigilanza pubblicati sul sito Internet della Banca d'Italia sono aggiornati in coerenza.

4. Disciplina transitoria

Le modifiche si applicano a partire dal 1° luglio 2024. Fino al 30 giugno 2024 si applica quanto previsto nella comunicazione della Banca d'Italia del 21 dicembre 2022 contenente le indicazioni operative per procedere alle notifiche delle operazioni di cartolarizzazione alla Banca d'Italia ([“Modalità di implementazione dell'articolo 4-septies.2 del d.lgs. 58/1998 \(TUF\) del 21 dicembre 2022”](#)).

* * *

Si informa che a far tempo dal 1° gennaio 2023 la Banca d'Italia non invia più ai soggetti vigilati le comunicazioni dell'avvenuta pubblicazione sul sito di atti a contenuto normativo o di carattere generale (ad es. disposizioni di vigilanza, chiarimenti interpretativi, orientamenti di vigilanza), dal momento che le forme di pubblicità legalmente previste ne garantiscono la piena conoscibilità e reperibilità. Gli intermediari sono quindi invitati a mantenere o attivare il sistema di *alert* automatico sul sito *web* della Banca d'Italia, al fine di ricevere tempestivamente notifica degli atti pubblicati.